



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(PROVINCIA DI SAVONA)
UFFICIO COMMERCIO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA**

in attuazione della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista"
nonché in esecuzione della Legge Regionale 14 settembre 1993, n. 50

Art. 1

DEFINIZIONE

L'attività di estetista, dovunque sia esercitata, in luogo pubblico o privato, o anche a titolo gratuito, dovrà essere esercitata nel rispetto delle norme stabilite dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 nonché delle disposizioni contenute nel presente Regolamento Comunale.

E' esclusa dall'attività di estetista qualsiasi prestazione a finalità terapeutica.

Art. 2

ATTIVITA' SVOLTA PRESSO IL DOMICILIO DELL'ESERCENTE

L'attività di estetista potrà altresì essere svolta presso il domicilio dell'esercente, ovvero presso apposita sede designata dal committente, purché i locali ove viene svolta l'attività rispondono a tutti i requisiti previsti nel presente Regolamento.

Art. 3

REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione del Comune ed al possesso dei requisiti professionali di cui alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1.

L'Autorizzazione è rilasciata dal responsabile del servizio entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda dell'interessato sentito il parere consultivo della Commissione di cui all'art. 6 del presente Regolamento, ed seguito dell'accertamento dei seguenti requisiti:

- a. del compimento del 18° anno di età;
- b. dell'avvenuta costituzione, mediante regolare atto, qualora si tratti di società;
- c. dei requisiti igienico - sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività, nonché, dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati. Detti accertamenti dovranno essere effettuati da parte dell' A.S.L. territorialmente competente;
- d. della qualificazione professionale del richiedente;

e. della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti così come stabilita dall'art. 11 del presente regolamento.

Qualora non sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione il diniego della stessa, opportunamente motivato, dovrà essere comunicato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione dell'istanza.

L'attività di estetista può essere svolta anche unitariamente all'attività di barbiere o di parrucchiere in forma di imprese esercitate nella medesima sede. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio delle rispettive attività nonché dei requisiti igienico - sanitari previsti da successivo art. 5.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o in posteggi rilasciati in concessione su aree pubbliche.

Art. 4

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Le persone o le imprese che intendano esercitare l'attività di estetista devono munirsi della dovuta Autorizzazione amministrativa di cui al precedente articolo 2.

Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di Società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Nelle imprese diverse da quelle previste dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui al predetto art. 3 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Art. 5

REQUISITI DEI LOCALI

I locali dove si intende esercitare l'attività di estetista devono possedere i requisiti di agibilità stabiliti dai Regolamenti di edilizia ed igiene comunali. Essi devono consentire il buono stato di pulizia e manutenzione.

L'ampiezza dei locali di lavoro deve consentire la disponibilità di almeno mq. 3 (tre) per ciascun posto di lavoro.

I servizi annessi dovranno essere adeguati soprattutto in rapporto all'entità dell'esercizio. Gli stessi dovranno avere i seguenti requisiti:

- a. pavimento impermeabile e pareti piastrellate o comunque impermeabili ad altezza di mt. 2 (due) dal suolo;
- b. illuminazione ed areazione diretta all'esterno, in rapporto non inferiore ad 1/8 della superficie calpestabile;
- c. disponibilità di acqua corrente potabile sia calda sia fredda;
- d. scarico ad acqua corrente;
- e. divieto di comunicazione diretta dei locali WC con i locali di lavoro.

Art. 6

REQUISITI DELL'ARREDAMENTO

L'arredamento, preferibilmente in materiale lavabile, dovrà consentire facile pulizia e disinfezione.

Le poltrone ed i lettini dovranno essere rivestiti in materiale lavabile e coperti con carta rinnovabile dopo ogni servizio.

La biancheria usata dovrà essere riposta in appositi recipienti e sarà giornalmente asportata per sottoporla a lavatura.

Nei locali di lavoro non dovranno essere installati mobili, suppellettili od ogni altro oggetto non necessario od ingombrante per l'esercizio dell'attività E' inoltre vietato in essi il pernottamento di persone o l'impiego per altri usi.

Art. 7

REQUISITI PER ATTREZZATURE APPARECCHI E BIANCHERIA

Le attrezzature, gli apparecchi, i mobili, le suppellettili, la biancheria pulita ed i prodotti in genere dovranno essere conservati in ordine in appositi armadi o scaffalature chiuse.

Tutti gli attrezzi, ed in particolar modo i taglienti, le forbici ed i pennelli dovranno essere di volta in volta ripuliti prima dell'uso con disinfettanti. La

disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee potrà altresì effettuarsi a mezzo speciali autoclavi.

Ciascun capo di biancheria non potrà essere utilizzato che per un solo cliente.

Art. 8

REQUISITI IGIENICO SANITARI

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio controlla i requisiti igienico - sanitari relativi ai locali ove si svolge l'attività di estetista accertando altresì l'idoneità sanitaria degli operatori addetti. Gli accertamenti sono intesi a stabilire:

1. il possesso dei requisiti psico - fisici dell'esercente e del personale addetto all'impresa che dovranno essere muniti di tessera sanitaria;
2. lo stato igienico e la rispondenza dei locali e dei servizi igienici annessi;
3. l'idoneità delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento dell'attività;
4. il possesso dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati per dette attività;
5. la disponibilità di acqua corrente potabile sia calda sia fredda;
6. il modo di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
7. le condizioni igieniche dei servizi annessi;
8. l'idoneità allo smaltimento dei rifiuti liquidi;
9. l'installazione di cassetta di pronto soccorso dotato dei presidi medici indispensabili;
10. la sufficiente dotazione di biancheria e se offra garanzia igienica la lavatura e la disinfezione di essa;
11. dotazione di disinfettanti idonei per gli utensili e per le suppellettili in genere nonché per i pavimenti ed i servizi;
12. quant'altro occorra per accertare in linea igienico sanitaria l'agibilità dei locali e l'idoneità dell'esercizio nel suo complesso;
13. l'innocuità e la rispondenza alle norme di Legge sia per la composizione che per l'impiego cui sono destinati dei preparati, lozioni, prodotti di bellezza, cosmetici, unguenti, pomate etc. e dei recipienti nei quali sono contenuti, ove del caso potranno essere prelevati campioni per eventuali controlli analitici.

Art. 9

COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

Ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 14 settembre 1993, n. 50 è istituita l'apposita Commissione Comunale per la disciplina dell'attività di estetista. La stessa è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato ed è composta da n. 3 (tre) rappresentanti della categoria artigianale, da n. 3 (tre) rappresentanti nominati dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative, dal Responsabile dell'Igiene Pubblica, o chi per esso, dal Comandante la Polizia Municipale e da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune interessato.

La Commissione comunale così composta esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sulla redazione del regolamento e per il rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista.

Art. 10

DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE

A fine dell'ottenimento della dovuta autorizzazione amministrativa gli interessati dovranno presentare apposita domanda al Sindaco, in carta legale, nella quale dovranno esplicitamente indicare:

- a. e generalità del titolare dell'impresa (nome e cognome, luogo e data di nascita) luogo di residenza e/o di domicilio;
- b. la qualificazione professionale di cui all'art. 3 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1;
- c. precisa ubicazione del locale ove l'attività verrà svolta, caratteristiche e numero dei vani.

All'istanza dovrà altresì essere unito il certificato medico rilasciato dal Responsabile dell'Igiene Pubblica, o chi per esso, a richiesta dell'interessato, nel quale sia dichiarato il possesso dell'idoneità psico - fisica ad esercitare l'attività richiesta e che la persona è esente da manifestazioni di malattie infettive o contagiose in atto.

Le domande di rilascio delle autorizzazioni debbono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda o qualora venga presentata direttamente al Comune dalla data di registrazione al protocollo.

Art. 11

NUOVI ESERCIZI

Al fine di garantire il rispetto del principio della libertà di iniziativa economica privata nonché del libero sviluppo del settore, compatibilmente con le esigenze dell'utenza, il presente regolamento non determina alcun tipo di contingente per l'apertura di nuovi laboratori di estetica.

L'apertura di ogni nuovo laboratorio di estetica viene quindi subordinata, oltre al rispetto del possesso dei requisiti di cui al predetto art. 2, esclusivamente al rispetto delle distanze minime fra esercizi similari così come di seguito determinate:

- a. ml. 40 (quaranta) nella zona del Centro Storico, così come individuata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 19 aprile 1999, esecutiva ai sensi di Legge;
- b. ml. 100 (cento) nella restante parte del territorio comunale.

Ogni nuovo esercizio non deve quindi essere adiacente o antistante ad altro preesistente nel rispetto delle distanze minime così come sopra riportate.

Le distanze di cui sopra dovranno essere calcolate in metri lineari ed "a posizione di punto fisso".

Il calcolo e l'accertamento di tali distanze viene demandato dal locale Ufficio Tecnico Edilizia Privata.

Art. 12

PULIZIA DEGLI ADDETTI

Il personale addetto alle operazioni estetiche dovrà avere la massima pulizia con riguardo speciale alle unghie alle mani ed indossare una cappa di colore bianco abbottonata ed a maniche chiuse al polso. Prima di iniziare ciascun servizio il personale dovrà lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

Art. 13

VISITE MEDICHE AGLI ADDETTI

Chiunque intende intraprendere in proprio o alle dipendenze di terzi l'attività di estetista deve preventivamente sottoporsi a visita medica da parte del Responsabile

dell'Igiene Pubblica, o chi per esso, ed ai controlli diagnostici che potranno essere necessari al fine di accertare l'idoneità psico - fisica e l'assenza di malattie infettive o contagiose in atto. Dovrà inoltre sottoporsi alle prescritte vaccinazioni e rivaccinazioni profilattiche disposte dal Responsabile dell'Igiene Pubblica, o chi per esso.

E' fatto inoltre obbligo all'esercente ed ai suoi dipendenti di sottoporsi alle visite mediche periodiche da parte del Responsabile dell'Ufficio Igiene Pubblica, o chi per esso, da effettuarsi ogni qualvolta se ne verifichi la necessità.

Art. 14

TESSERA SANITARIA

Il Responsabile dell'Ufficio Igiene Pubblica, o chi per esso, provvederà al rilascio della tessera sanitaria all'atto dell'autorizzazione all'esercizio sulla quale saranno annotati i controlli periodici dello stato di salute ed i trattamenti profilattici praticati.

L'esercente ne curerà la conservazione e dovrà esibirla ad ogni richiesta degli Agenti della Forza Pubblica e del personale addetto alla vigilanza.

Il mancato possesso della tessera sanitaria o il mancato aggiornamento di essa comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme di Legge.

Art. 15

CONTROLLI SANITARI

Qualora nell'esercizio dell'attività vengano riscontrate deficienze, inconvenienti o irregolarità sanitarie il Sindaco, su proposta del Responsabile dell'Ufficio Igiene Pubblica, o chi per esso, con ordinanza impone le migliorie e le cautele ritenute necessarie per eliminarle.

Se i titolari dell'autorizzazione non le attuassero nel termine ingiunto il Sindaco, salve le pene sancite per i contravventori, potrà sospendere temporaneamente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista, ed in caso di recidiva l'Autorizzazione potrà altresì essere revocata.

Art. 16

IMPIEGO DI SOLVENTI

Le operazioni di lavatura a secco mediante l'impiego di solventi dovrà essere sempre seguita da abbondante areazione dell'ambiente.

Per le applicazioni di etere si dovrà assicurare che nell'esercizio non vi siano fiamme accese e non si fumi.

Le persone alle quali si praticano applicazioni dovranno essere circondate da un paravento in materiale ignifugo, quando l'applicazione medesima non avvenga in compartimenti o stanze individuali già chiuse.

E' vietato l'uso di saponi, cosmetici tinture etc. preparati con composti velenosi anche se non ne sia proibito l'impiego.

Art. 17

TARIFFE

Le tariffe dovranno essere esposte al pubblico in modo che siano facilmente visibili.

Art. 18

ORARI

Gli esercizi di estetisti debbono osservare l'orario di apertura e di chiusura stabilito dalle autorità comunali sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

Detto orario dovrà essere esposto al pubblico in modo che sia facilmente visibile.

Art. 19

TRASFERIMENTI

Coloro che intendessero trasferire il loro esercizi nell'ambito del territorio comunale sono tenuti a presentare, prima di procedere al trasferimento, apposita domanda al Sindaco su carta legale.

L'autorizzazione sarà rilasciata previo accertamento dei requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature, nonché del requisito della distanza della nuova sede dall'esercizio a quelli preesistenti, a norma del 2° comma dell'art. 11 del presente Regolamento.

Chi abbia ottenuto l'autorizzazione al trasferimento dell'esercizio dovrà riprendere l'attività entro 6 (sei) mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione della stessa.

Art. 20

SUBINGRESSI

E' consentito il trasferimento in gestione o in proprietà dell'esercizio, per atto tra vivi o per causa di morte, il quale comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione e chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante dimostri di essere in possesso della qualificazione professionale prevista dall'art. 3 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Per trasferimento della gestione deve intendersi il trasferimento della gestione dell'intero esercizio ad altri che l'assumono in proprio.

Il subentrante in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, o nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver richiesto apposita Autorizzazione al Comune. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro 6 (sei) mesi decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Il subentrante per causa di morte non in possesso della qualificazione professionale alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto detta qualificazione ed la dovuta autorizzazione comunale. Qualora non ottenga l'Autorizzazione entro un anno dalla data predetta decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Tale termine di un anno è prorogato dal responsabile del servizio quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

Il subentrante per atto tra vivi non in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto la stessa, e chiesto l'Autorizzazione comunale. Qualora non ottenga la qualificazione entro 1 (uno) anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Decade da tale diritto anche nel caso in cui non

inizi l'attività entro 6 (sei) mesi a decorrere dalla data dell'ottenimento della qualificazione professionale.

Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida sino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della medesima è sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio che ha diritto a ottenerla. Qualora non richieda l'autorizzazione e non inizi l'attività entro 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di cessazione della gestione decade dal diritto di esercitare l'attività.

Art. 21

AMPLIAMENTI

Sono consentiti gli ampliamenti di superficie dell'esercizio a condizione che gli stessi rispondano ai requisiti indicati nel presente Regolamento.

Art. 22

VIDIMAZIONI

La vidimazione dell'autorizzazione è effettuata annualmente, prima della scadenza di ciascun anno, con l'apposizione di un visto sull'atto originario e su copia di esso.

Art. 23

CONTROLLI

Gli agenti incaricati della vigilanza sulla attività prevista dal presente Regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controllo, nei locali adibiti allo svolgimento dell'attività stessa.

Art. 24

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Oltre che nel caso previsto dall'art. 15 del presente Regolamento il Responsabile del Servizio potrà revocare l'autorizzazione per sopravvenuta ed accertata mancanza dei requisiti professionali.

La revoca si applica anche nei casi di mancato inizio dell'attività o interruzione della medesima previsti dal precedente art. 19, sempre che il mancato inizio o l'interruzione non siano determinati da motivi di forza maggiore o da altre cause gravi non imputabili agli interessati.

Art. 25

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività della deliberazione di adozione e la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)

Ufficio Segreteria 0182-972210 – fax 950695

Testo definitivo del regolamento Comunale per "L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA" a seguito approvazione deliberazione di Consiglio Comunale n° 33 del 14/06/2000.

Ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal **25 SET. 2000**
al **10 OTT. 2000** ai sensi dell'art. 8 comma 6° dello Statuto Comunale.-



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Ratto